

**COMUNE DI PALENA**  
**Provincia di Chieti**

**Proposta di Deliberazione di Giunta Comunale numero 17 del 24.02.2025**

**Oggetto** : PROCEDIMENTO DI RICONOSCIMENTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA IURE SANGUINIS: DEFINIZIONE DEI TERMINI DELLA CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO E NUMERO DI PRATICHE PROCESSABILI, ISTITUZIONE E QUANTIFICAZIONE DEL CONTRIBUTO AMMINISTRATIVO DOVUTO PER LE DOMANDE DI RICONOSCIMENTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA E PER LE RICHIESTE DI CERTIFICATI ED ESTRATTI DI STATO CIVILE FORMATI DA OLTRE UN SECOLO E RELATIVE A PERSONE DIVERSE DAL RICHIEDENTE AI SENSI DELL'ART. 1 COMMI 636, 637 E 638 DELLA L. 207 DEL 30.12.2024.

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

**VISTO** l'art. 49, comma 1, del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.

**VISTO** l'art. 147/bis, comma 1, del Testo Unico sugli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

**VISTO** l'art. 8, commi 1 e 2, del Regolamento Comunale sui controlli interni, approvato con delibera consiliare n. 5 del 18 gennaio 2013;

**ESPRIME**

**PARERE FAVOREVOLE:**

- a) in ordine alla regolarità tecnica della proposta in oggetto;
- b) in ordine alla regolarità e alla correttezza giuridico - amministrativa della stessa.

Palena, 24.02.2025

IL RESPONSABILE  
AFFARI GENERALI E SERVIZI DEMOGRAFICI  
MARINA ORLANDO  
(firmato digitalmente)

# COMUNE DI PALENA

## Provincia di Chieti

### Proposta n. 17 del 24.02.2025

Oggetto: PROCEDIMENTO DI RICONOSCIMENTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA IURE SANGUINIS: DEFINIZIONE DEI TERMINI DELLA CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO E NUMERO DI PRATICHE PROCESSABILI, ISTITUZIONE E QUANTIFICAZIONE DEL CONTRIBUTO AMMINISTRATIVO DOVUTO PER LE DOMANDE DI RICONOSCIMENTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA E PER LE RICHIESTE DI CERTIFICATI ED ESTRATTI DI STATO CIVILE FORMATI DA OLTRE UN SECOLO E RELATIVE A PERSONE DIVERSE DAL RICHIEDENTE AI SENSI DELL'ART. 1 COMMI 636, 637 E 638 DELLA L. 207 DEL 30.12.2024.

**PREMESSO che**, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 91/1992 ss. mm. ii. avente a oggetto "Nuove norme sulla cittadinanza", è cittadino per nascita il figlio di padre o madre cittadini, recependo il principio di parità tra uomo e donna per quanto attiene alla trasmissione dello *status civitatis*.

**CONSIDERATO che**, ai sensi della vigente normativa in materia di cittadinanza, vanterebbero il diritto al riconoscimento dello *status civitatis*, secondo il criterio *iure sanguinis*, i discendenti stranieri di avo italiano emigrato in stati esteri.

**RILEVATO che**, la Circolare Ministeriale K 28.1 dell'8 aprile 1991 dispone:

- il riconoscimento del possesso dello *status civitatis* italiano ai cittadini stranieri di ceppo italiano «[...] deve essere subordinato al verificarsi di determinate condizioni e al documentato accertamento di essenziali circostanze.»;
- la competenza del procedimento è in capo al comune di residenza dello straniero richiedente o dell'ufficio consolare nell'ambito della cui circoscrizione risiede lo straniero originario italiano;
- la procedura consiste, senza limiti di generazioni, nell'accertare che l'avo emigrato abbia mantenuto e trasmesso, ai discendenti in linea retta, la cittadinanza italiana sino alla nascita del richiedente mediante l'esibizione e verifica di atti di stato civile in originale debitamente

tradotti, legalizzati e apostillati nonché attraverso il dialogo e la corrispondenza, tra comuni e consolati, circa l'eventuale naturalizzazione dell'avo e dei discendenti.

**CONSIDERATO che**, con D.P.C.M. n. 33 del 17 gennaio 2014, per i soli uffici consolari, è stato fissato il termine di conclusione dei procedimenti in oggetto in 730 (settecentotrenta) giorni stante la complessità dell'istruttoria, si sta assistendo alla migrazione di massa di stranieri di origine italiana verso i comuni che, invece, sono soggetti alla normativa sul procedimento amministrativo, L. 241/1990, che fissa i termini della conclusione del procedimento in un massimo di 180 (centoottanta).

**VALUTATO che:**

- il procedimento in oggetto richiede un rilevante impegno di risorse e tempo da impiegare nello studio, nell'analisi e nel controllo della documentazione recepita ai sensi della Circolare K 28.1 anche e soprattutto mediante l'interazione tra Comuni, Consolati e siti governativi per la verifica delle apostille e delle legalizzazioni;
- il flusso di richieste tende a rallentare e compromettere il regolare svolgimento delle attività istituzionali degli operatori dei servizi demografici, alcune delle quali di nuova competenza e in costante aggiornamento normativo.

**RICHIAMATE** le Circolari del Ministero dell'Interno n. 26 del 01/06/2007 e n. 04 del 20/01/2009 con le quali si rimarca la complessità dell'istruttoria chiedendo agli ufficiali dello stato civile di adottare la massima cautela al fine di contrastare e prevenire il fenomeno della falsificazione degli atti nell'ambito dei procedimenti in oggetto a seguito della segnalazione del Ministero degli Affari Esteri che aveva evidenziato le problematiche concernenti frequenti casi di riconoscimento della cittadinanza italiana ottenuta presentando certificati falsi o contraffatti.

**RICHIAMATE, inoltre**, le Circolari del Ministero dell'Interno n. 32 del 13/06/2007 e 52 del 28/09/2007, le quali prevedono che la dichiarazione di presenza resa in Questura o il timbro d'ingresso nell'Area Schengen possano "costituire titolo utile ai fini dell'iscrizione anagrafica di coloro che intendono avviare in Italia la procedura per il riconoscimento della cittadinanza italiana *iure sanguinis*" riducendo i termini per la conclusione del procedimento di 90 giorni, durata del cosiddetto visto per turismo, secondo le pressanti esigenze dei richiedenti i quali, spesso, non intendono neanche restare su territorio nazionale.

**CONSIDERATO che** il procedimento volto al riconoscimento dello status civitatis italiano ai cittadini stranieri di ceppo italiano di competenza del Comune è particolarmente complesso e dispendioso, per le seguenti motivazioni, indicate a titolo non esaustivo:

- la valutazione in ordine all'ammissibilità e sussistenza dei requisiti avviene nell'ambito di due procedimenti distinti e contestuali; l'uno finalizzato alla verifica dell'effettiva residenza anagrafica dello straniero, l'altro riguardante la verifica dei documenti stranieri esibiti interagendo con comuni e consolati per accertare che sul richiedente e i suoi ascendenti non sussistano rinunce/perdite della cittadinanza italiana;
- la contestualità dei due procedimenti è individuabile nel fatto che il procedimento anagrafico di residenza nel territorio comunale è condizione preliminare per l'avvio del procedimento di stato civile di che trattasi e la finalità del riconoscimento di status permette di effettuare la registrazione anagrafica in mancanza dei titoli di soggiorno altrimenti richiesti per i cittadini stranieri;

- l'attività istruttoria comporta altresì la necessità di un approfondito e accurato studio del contesto normativo interessato dal caso specifico, a causa della sopravvenienza di normative diversificate cui attenersi ai sensi del principio del “tempus regit actum”, a volte peraltro colpite da pronunce della Corte costituzionale che ne determinano la decadenza con effetto retroattivo.

**RILEVATO che:**

- emergono difficoltà, non solo per gli ufficiali di stato civile, ma anche per gli ufficiali d'anagrafe in relazione alle dichiarazioni di residenza rese dagli istanti, per le quali si producono effetti giuridici immediati ai sensi dell'art. 5, comma 3 del D.L. n. 5/2012, circa la verifica dell'effettiva permanenza su territorio comune e nazionale e sulle tempistiche relative ai controlli disposti ai sensi dell'art. 18 bis del D.P.R. n. 223/1989;
- la dichiarazione di residenza, spesso, è resa al fine di sottrarsi ai lunghissimi tempi di attesa dei Consolati e in disaccordo con il principio della dimora abituale e l'intenzione degli istanti di permanere durevolmente su territorio comunale;
- il Ministero dell'Interno, con circolare n. 77/2024, è intervenuto in merito all'iscrizione anagrafica dei cittadini stranieri, rivendicanti il riconoscimento dello *status civitatis*, ribadendo l'importanza dei controlli relativi all'effettiva presenza dell'istante presso l'indirizzo di residenza dichiarato.

**VISTA** la Prefettura prot. 87338 del 10.10.2024 della Prefettura di Chieti che, nel diramare la Circolare del Ministero dell'Interno 77/2024, sensibilizza i Sindaci a richiamare l'attenzione di tutto il personale interessato a vigilare sull'esatto adempimento di quanto previsto dalla normativa sull'effettiva permanenza del richiedente presso l'indirizzo di residenza dichiarato all'Ufficiale d'Anagrafe in fase di presentazione dell'istanza di cittadinanza italiana, al fine di prevenire condotte illecite nell'ambito dei procedimenti in questione.

**TENUTO conto che** il procedimento di riconoscimento della cittadinanza italiana agli stranieri di origine italiana non ricade nella esclusiva o principale competenza del Comune, ma può essere programmato nel tempo e/o presentato in qualsiasi Comune italiano dove può decidersi di stabilire la dimora abituale o, presso la rappresentanza Consolare italiana competente in relazione alla località straniera di residenza dei soggetti rivendicanti la titolarità della cittadinanza.

**RILEVATO che** si registra un forte aggravio di lavoro conseguente all'impennata di richieste di ricerche genealogiche e d'archivio nei registri dello Stato Civile relative ai secoli scorsi in poi da parte di discendenti di avi italiani emigrati all'estero, finalizzate al riconoscimento della cittadinanza italiana Jure Sanguinis ex art. 1 della Legge 5 febbraio 1992 n. 91, compresi i procedimenti strumentali e correlati al riconoscimento della cittadinanza per discendenza (es. rettifiche atti).

**CONSIDERATO che:**

- il fenomeno è aggravato dal fatto che molte richieste sono estremamente generiche ed inviate “a strascico” a molti Comuni italiani, prive di dati certi, o con mere ipotesi, o con nominativi e dati errati, con conseguente dispendio di molto tempo-lavoro (spesso privo di esito positivo) che viene sottratto alle altre numerose rilevanti incombenze dell'Ufficio di Stato Civile;
- l'art. 450 del Codice Civile, pur affermando il principio della pubblicità dei registri dello stato civile, esclude che essi possano essere consultati direttamente dai privati, demandando ai soli

ufficiali preposti al servizio il compito di rilasciare estratti o certificati e di svolgere negli atti affidati alla loro custodia le indagini domandate dai privati (incluso la consultazione degli indici decennali, vedi circolare del Ministero dell'Interno n. 66 del 05/05/2023).

**CONSIDERATO, altresì, che:**

- il procedimento volto al riconoscimento dello *status civitatis* italiano ai cittadini stranieri di ceppo italiano è in costante crescita, non solo con le istanze in via amministrativa avanzate ai nostri consolati all'estero o rivolte agli ufficiali di stato civile da coloro che hanno stabilito la residenza in Italia, ma soprattutto con le istanze in via giudiziaria che culminano con l'emissione, dopo la riforma Cartabia, da parte del Tribunale ordinario, nel circondario dove si trova l'atto di nascita dell'avo italiano a suo tempo emigrato all'estero, di ordinanza/sentenza che riconosce il possesso della cittadinanza italiana a diversi nominativi;
- gli adempimenti indicati come d'ordine dall'Organo giurisdizionale all'ufficiale di stato civile competente sono di procedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazione di legge nei registri dello stato civile, e che tali incombenzi dovrebbero essere eseguiti, per qualsiasi persona che venga riconosciuta cittadina italiana.
- è notorio che questi procedimenti sono statisticamente in aumento, nella speranza di ottenere il riconoscimento con tempi più celeri rispetto a quelli assicurati presso i Consolati e senza doversi trasferire in Italia;
- anche in tale fattispecie occorre tenere conto della complessità del procedimento e delle esigenze di sostenibilità organizzativa dell'Ente e della particolare natura degli interessi pubblici coinvolti per le ragioni sopra riportate.

**RILEVATO che** sul Comune di Palena, il Servizio preposto si dedica con estrema difficoltà alle ricerche suindicate, date le piccole dimensioni dell'Ente e che ai Servizi demografici è assegnata un'unica risorsa umana.

**RITENUTO necessario:**

- dover organizzare l'attività dei servizi demografici nel rispetto dei carichi di lavoro quotidiano e arretrato, nonché dei principi di imparzialità e buon andamento offrendo alla cittadinanza l'erogazione dei servizi senza ulteriori disagi;
- dover, altresì, stabilire, ai sensi dell'art. 2, commi 3 e 4 della legge 241/90 e, ss.mm. il termine per la conclusione dei procedimenti in parola, tenendo conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento;
- dover emanare disposizioni organizzative, relativamente all'istruttoria del procedimento in oggetto, al fine di non creare disservizi e ritardi per i normali compiti istituzionali e, garantire la parità di accesso a tutti i cittadini, nel rispetto del principio del buon andamento della pubblica amministrazione e della funzionalità degli uffici e dei servizi di questo Comune, prevedendo la trattazione di un numero massimo di procedimenti annui.

**VISTO** l'art. 6, D.L. 28 febbraio 1983, n. 55, il quale prevede che gli enti locali definiscono, non oltre la data di approvazione del bilancio, la misura percentuale dei costi complessivi di tutti i servizi pubblici a domanda individuale finanziata da tariffe, contribuzioni ed entrate specificatamente destinate e definiscono con lo stesso atto le tariffe dei servizi medesimi.

**DATO ATTO CHE** il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2025/2027 da parte degli enti locali è stato prorogato al 28 febbraio 2025.

**VISTA** la Legge di Bilancio (l. 207 del 30 dicembre 2024), la quale all'art. 1 commi 636, 637 e 638 dispone quanto segue:

*“636. I comuni possono assoggettare le domande di riconoscimento della cittadinanza italiana presentate ai sensi degli articoli 1, 2, 3 e 14 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, o degli articoli 1, 2, 7, 10, 11 e 12 della legge 13 giugno 1912, n. 555, al pagamento di un contributo amministrativo in misura non superiore a euro 600 per ciascun richiedente maggiorenne. Il primo periodo non si applica alle domande presentate per il tramite degli uffici consolari, soggette esclusivamente ai diritti consolari di cui al decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71.*

*637. I comuni possono assoggettare le richieste di certificati o di estratti di stato civile formati da oltre un secolo e relativi a persone diverse dal richiedente al pagamento di un contributo amministrativo in misura non superiore a euro 300 per ciascun atto. Per le richieste corredate dell'identificazione esatta dell'anno di formazione dell'atto e del nominativo della persona cui l'atto si riferisce, il contributo può essere ridotto. Non sono assoggettate al contributo di cui al presente comma le richieste presentate da pubbliche amministrazioni.*

*638. Le domande di cui ai commi 636 e 637 presentate ai comuni sono improcedibili in caso di mancato o inesatto pagamento dei contributi ivi previsti nei termini stabiliti dal comune conformemente al proprio ordinamento. I contributi riscossi ai sensi dei commi 636 e 637 sono integralmente acquisiti al bilancio del comune. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di imposta di bollo”.*

**VISTO** l'art.42 comma 2, lettera f), del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267, in cui vengono individuate le competenze del Consiglio, fra le quali l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote, e la sola disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi.

**RILEVATO** che la determinazione delle tariffe è assegnata alla Giunta Municipale quale organo a competenza residuale.

**RITENUTO** di dover istituire il contributo previsto dalla Legge di Bilancio (l. 207 del 30 dicembre 2024), all'art. 1 commi 636, 637 e 638, per le ragioni suesposte e in quanto necessario a compensare le spese di servizio connesse alle dispendiose attività proprie delle pratiche in parola.

Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000:

- dei Responsabili dei servizi interessati, in ordine alla regolarità tecnica;
- del Responsabile del servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile.

## **PROPONE**

1. **Di DICHIARARE** la premessa parte integrante e sostanziale della presente proposta di deliberazione.

2. **Di STABILIRE**, ai sensi dell'art. 2 della Legge 241/90 e ss.mm., i seguenti termini di conclusione del procedimento:

- termine di conclusione del procedimento per le pratiche relative al riconoscimento della cittadinanza italiana ai discendenti di cittadini italiani (*iure sanguinis*) di cui alla circolare del Ministero dell'Interno n. K.28.1 del 08/04/1991 in 180 (centoottanta) giorni dalla data di acquisizione al protocollo dell'ente della domanda di riconoscimento in marca da bollo e corredata dalla relativa documentazione esibita a norma di legge;
- termine per il procedimento di ricerca e visura di certificati o estratti di stato civile finalizzati al riconoscimento della cittadinanza Jure Sanguinis in 60 (sessanta) giorni dalla data di acquisizione al protocollo dell'ente della domanda completa della prova del pagamento del diritto;
- termine per il procedimento di ricerca e visura di certificati o estratti di stato civile finalizzati al riconoscimento della cittadinanza Jure Sanguinis con necessità di rettifica di atti in 90 (novanta) giorni dalla data di acquisizione al protocollo dell'ente della domanda completa della prova del pagamento del diritto.

3. **Di STABILIRE, inoltre,** che l'Ufficio dei Servizi Demografici di Palena possa trattare un massimo di n. **2 (due)** procedimenti annui inerenti al riconoscimento della cittadinanza *iure sanguinis*, tenuto conto della particolarità dell'istruttoria, dei carichi di lavoro e del personale assegnato e che il procedimento in parola non ricade nell'esclusiva competenza del Comune e può essere attivato presso qualsiasi comune italiano.

4. **Di ISTITUIRE** il contributo previsto dalla Legge di Bilancio (l. 207 del 30 dicembre 2024), all'art. 1 commi 636, 637 e 638, per le ragioni esposte in premessa nella seguente misura:

DOMANDE DI RICONOSCIMENTO DELLA CITTADINANZA "IURE SANGUINIS" PER CIASCUN RICHIEDENTE MAGGIORENNE	€ 600,00
RICHIESTE DI CERTIFICATI O ESTRATTI DI STATO CIVILE FORMATI DA OLTRE UN SECOLO E RELATIVI A PERSONE DIVERSE DAL RICHIEDENTE	€ 300,00
RICHIESTE DI CERTIFICATI O ESTRATTI DI STATO CIVILE FORMATI DA OLTRE UN SECOLO E RELATIVI A PERSONE DIVERSE DAL RICHIEDENTE CON IDENTIFICAZIONE ESATTA DELL'ANNO DI FORMAZIONE DELL'ATTO E DEL NOMINATIVO DELLA PERSONA CUI L'ATTO SI RIFERISCE	€ 150,00

5. **Di DARE ATTO** che:

- a) il contributo di cui al comma 636 si applica solo nel caso di richiedente maggiorenne;
- b) il contributo di cui al comma 637 si applica indipendentemente dalla forma della certificazione finale, cartacea o digitale;
- c) il contributo è dovuto per la richiesta di riconoscimento e/o di certificazione, di cui ne condiziona la procedibilità ai sensi del comma 638;
- d) il contributo non è un diritto sul certificato o sull'estratto, il cui rilascio è solo eventuale, e pertanto deve essere assolto indipendentemente dal fatto che la ricerca dell'atto abbia esito positivo o meno;
- e) i menzionati contributi sono integralmente acquisiti al bilancio del Comune, ai sensi dell'art.1, comma 638, Legge n.207/2024 e che per quanto sarà necessario modificare il bilancio di previsione 2025/2027;
- f) i predetti contributi non comprendono quanto dovuto per altre causali e in particolare restano ferme, per espressa previsione di legge (art. 1, comma 638, L.n.207/2024), le disposizioni vigenti in materia di imposta di bollo;

g) non sono assoggettate al contributo di cui al comma 637 dell'art.1, L.n.207/2024 le richieste di certificati e/o estratti di atti di stato civile presentate da Pubbliche Amministrazioni.

**6. Di STABILIRE** che:

- i contributi in questione dovranno essere versati all'Ente a cura dell'interessato esclusivamente a mezzo PagoPA o, qualora il PagoPA non dovesse essere attivo per ragioni oggettive, mediante bonifico bancario e POS;
- il relativo versamento dovrà essere comprovato dall'interessato stesso contestualmente alla presentazione dell'istanza, con allegazione alla medesima della ricevuta dell'eseguito pagamento, a pena di improcedibilità dell'istanza;
- non vi sarà diritto al rimborso in caso di esito negativo della ricerca o del procedimento;

**7. Di TRASMETTERE** il presente atto agli uffici coinvolti affinché provvedano a quanto stabilito e ad attuare le più efficaci forme di comunicazione delle nuove modalità di erogazione dei servizi.

**8. Di DARE ATTO** che il presente provvedimento sostituisce ogni eventuale e precedente disposizione relativa ai procedimenti di riconoscimento della cittadinanza italiana.

**9. Di DICHIARARE** il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, quarto comma, del T.U. n. 267/2000.